

CAPO I
CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1
(Finalità e contenuti)

1. La presente legge:

- a) definisce i principi ed i criteri direttivi per l'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione, disciplinando il sistema di finanziamento delle istituzioni regionali e locali nel rispetto della autonomia finanziaria di entrata e di spesa garantita dalla Costituzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, nonché dei principi di solidarietà e di coesione sociale;
- b) detta le regole per il coordinamento della finanza pubblica e stabilisce i criteri per l'istituzione e l'applicazione di tributi propri da parte degli enti territoriali al fine di garantire armonia e coerenza del sistema tributario;
- c) disciplina i caratteri e le modalità di riparto delle risorse da assegnare agli enti territoriali con finalità perequative ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando l'integrale finanziamento del normale svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi del quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione;
- d) indica i criteri direttivi per l'attribuzione di risorse aggiuntive e l'esecuzione di interventi speciali da parte dello Stato in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni per le finalità enunciate dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione;
- e) definisce i criteri di finanziamento di Roma Capitale della Repubblica.

2. Per le suddette finalità, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi sul riordino dell'ordinamento finanziario di Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane aventi ad oggetto:

- a) le regole fondamentali cui dovranno attenersi le Regioni per garantire l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale anche in relazione all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- b) le regole stabili di coordinamento della finanza di Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane in relazione ai vincoli posti dalla Unione Europea e dai trattati internazionali;
- c) i tributi propri delle Regioni, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane ed i caratteri dell'autonomia tributaria di Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane;
- d) la distribuzione dei poteri legislativi tra Stato e Regioni in materia di tributi locali;

- e) l'entità e le regole di variazione dei fondi perequativi assegnati a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, i criteri del loro riparto tra i singoli enti, le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che alimentano tali fondi;
- f) i criteri di determinazione delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali;
- g) i presupposti e le condizioni in presenza delle quali lo Stato può promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione a favore dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni;
- h) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi comunitari definiti a norma della lettera b) e gli interventi da attivare in tale caso;
- i) la struttura di finanziamento di Roma Capitale;
- l) le modalità di coordinamento della normativa introdotta ai sensi del presente articolo con quella prevista dalla legislazione vigente, sia per le Regioni che per i Comuni e le Province;
- m) i termini e le modalità di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione alla assegnazione delle funzioni amministrative a enti o livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa.

3. I decreti delegati si attengono ai criteri e principi direttivi di cui ai successivi articoli da 2 a 20.

Art. 2

(Coordinamento tra finanza statale e finanza di Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane ed altri enti locali)

1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica:

a) le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane adottano regole per la propria politica di bilancio coerenti con quelle derivanti dalla applicazione del patto di stabilità e crescita;

b) i bilanci dei predetti enti devono essere redatti in base a criteri standardizzati coerenti con il bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Unione dei Comuni, delle Comunità montane, delle Province, delle Città Metropolitane e delle aziende strumentali consolidate nei conti della pubblica amministrazione, deve poter essere ricondotta, anche in via extra-contabile, ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione Europea. I bilanci preventivi devono essere approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

c) il coordinamento dinamico delle fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni viene disciplinato con un disegno di legge presentato dal Governo alle Camere insieme al Documento di programmazione economico finanziaria, previa una fase di confronto e valutazione congiunta con la Conferenza unificata da iniziare entro il mese di aprile; con il predetto disegno di legge possono essere stabiliti obiettivi di comparto di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni in relazione all'andamento della finanza pubblica e nel rispetto degli obiettivi fissati a livello europeo; detto disegno di legge assume la veste giuridica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio le cui disposizioni devono in ogni caso essere discusse e approvate entro il 31 ottobre e, comunque, prima dell'approvazione della legge finanziaria;

d) il Documento di programmazione economico finanziaria fissa anche il livello programmato dei saldi, da rispettare sia in sede di bilancio di previsione che di consuntivo per ciascun livello di governo territoriale su base almeno triennale, il livello di ricorso al debito, nonché il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra il livelli di governo centrale e locale da attuare attraverso le disposizioni recate dal disegno di legge di coordinamento dinamico di cui alla lettera precedente;

e) la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo connessi all'attuazione delle norme sul federalismo è oggetto di confronto e valutazione congiunta in sede di conferenza unificata;

f) l'utilizzo degli avanzi di amministrazione è disciplinato in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità e crescita;

g) il riordino del sistema della tesoreria unica comporta il versamento dei tributi regionali e locali direttamente agli enti territoriali competenti;

h) sono definiti i meccanismi di sanzione commisurati allo scostamento tra gli obiettivi programmati e i risultati realizzati, nonché al mancato rispetto della standardizzazione dei bilanci di

cui alla lettera b). In particolare, è previsto un sistema di sanzioni efficaci ed effettive per gli enti inadempienti e di incentivi per gli enti virtuosi. Le sanzioni possono implicare nei casi più gravi la decadenza degli amministratori inadempienti, nonché l'incremento automatico delle entrate tributarie ed extratributarie;

i) al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica le Regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in Conferenza unificata e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica predeterminati, possono adattare, previa intesa in sede di consiglio delle autonomie locali, per gli enti locali del territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni.

Art. 3

(Principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario)

1. Ai fini del coordinamento del sistema tributario, si applicano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che la disciplina dei singoli tributi ed il sistema tributario nel suo complesso debbano rispondere a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati ed accordi internazionali; esclusione di ogni forma di doppia imposizione;

b) previsione, in ogni caso, della impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo; possibilità comunque, di neutralizzare gli effetti finanziari della deducibilità rispetto ai diversi livelli di governo;

c) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi riferibili ad altri livelli di governo privi di contestuale compensazione;

d) semplificazione del sistema tributario, tendenziale uniformità degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e contenimento dei costi di gestione e degli adempimenti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti; rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, contenente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

e) efficienza, efficacia, imparzialità dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

f) divieto di trattamenti agevolativi regionali e locali che si possano rivelare fattori di concorrenza dannosa; in ogni caso le agevolazioni e le riduzioni stabilite autonomamente da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane non possono determinare discriminazioni tra residenti né restrizioni alle libertà economiche all'interno dello Stato;

g) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato e nei limiti di cui alla lettera a):

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le materie nelle quali comuni, province e città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, stabilire tributi locali, introdurre variazioni alle aliquote od agevolazioni;

h) previsione che, per i tributi regionali destinati al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, comma secondo, lettere m) e p), della Costituzione:

1) le Regioni non possano modificare le basi imponibili;

2) le Regioni possano modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni, nei limiti stabiliti dalla legge statale;

i) previsione che, per gli altri tributi originati da legge statale, le Regioni possano modificare le modalità di computo della base imponibile nei limiti stabiliti dalla legge statale e modificare le aliquote; previsione che lo Stato, d'intesa con le Regioni, determini, per le singole Regioni, livelli di gettito uniforme, in base ai valori medi dei parametri adottati nelle diverse legislazioni regionali;

l) previsione che i tributi regionali, anche se necessari al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, comma secondo, lettere m) e p), della Costituzione, non hanno vincolo di destinazione;

m) previsione che comuni, province e città metropolitane possano stabilire i tributi propri di cui alla lettera g) solo se afferenti alle materie determinate dalla legge statale o regionale;

n) previsione che la legge statale non possa intervenire, salvo intesa, nelle materie assoggettate ad imposizione con legge regionale ai sensi della lettera g), numeri 1 e 2, del presente comma;

o) previsione che la legge statale possa comunque introdurre tributi locali la cui applicazione è subordinata all'entrata in vigore di una legge regionale ai sensi della lettera g), ovvero, in assenza di questa, ad una delibera del singolo ente locale interessato;

p) revisione e razionalizzazione della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili anche in relazione alla riforma del catasto;

q) coordinamento della nuova disciplina con quella vigente ed introduzione di un regime transitorio.

Art. 4

(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione)

1. Gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali. I contributi speciali dal bilancio dello Stato confluiscono, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni ed a Roma Capitale.

2. Gli interventi attualmente finanziati con contributi a specifica destinazione aventi carattere di generalità sono soppressi e finanziati nell'ambito del finanziamento ordinario.

CAPO II
I RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI

Art. 5

(Competenza legislativa, regole finanziarie e funzioni amministrative)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano, [indipendentemente dall'ente o livello di governo al quale sono o saranno affidate le funzioni amministrative associate all'esercizio della potestà legislativa,] nel rispetto del principio di integrale finanziamento delle funzioni attribuite a ciascun livello di governo, ai sensi dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione:

a) al finanziamento delle competenze già esercitate dalle Regioni a statuto ordinario alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente legge;

b) al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative che deriveranno, anche per gli enti locali, dal concreto esercizio dei poteri legislativi nelle materie che i commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione assegnano alla competenza legislativa, concorrente o esclusiva, delle Regioni a statuto ordinario. La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene definito il trasferimento delle relative funzioni amministrative.

2. Con propria legge le Regioni definiscono, per le materie assegnate alla loro competenza legislativa, le regole di finanziamento delle attività amministrative da esse assegnate ad altri livelli di governo, assicurando ad essi le risorse necessarie per la copertura degli oneri da sostenere per l'esercizio delle funzioni fondamentali come individuate ed allocate dalla legge statale. Lo Stato verifica il rispetto di tale disposizione ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, secondo modalità che saranno definite nei decreti legislativi attuativi della presente legge.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, sul finanziamento delle attività svolte dai Comuni e dalle Province alla data del 1° gennaio 2007.

Art. 6

(Competenze regionali e mezzi di finanziamento)

1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni concretamente svolte dalle Regioni, nonché al principio di autonomia tributaria fissato dall'articolo 119 della Costituzione, le attività che le Regioni a statuto ordinario attualmente svolgono e le spese ad esse connesse, sono classificate come:

a) spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

b) spese riconducibili al finanziamento delle funzioni fondamentali, come individuate dalla legge statale ai sensi della lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ivi inclusa la componente di competenza regionale del trasporto pubblico, svolte dai Comuni di dimensioni demografiche determinate dai decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, anche in considerazione delle soglie e delle forme di aggregazione che saranno definite ai fini dell'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;

c) spese associate allo svolgimento di funzioni espressione delle materie nella competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, non riconducibili alle disposizioni della lettere m) e p) del secondo comma dell'articolo 117;

d) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione Europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 4.

2. Le spese riconducibili al comma 1, lettera a), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza. Sono in ogni caso spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione quelle per la sanità e per l'assistenza.

3. Le spese di cui al comma 1, lettera b), sono calcolate sulla base di indicatori di fabbisogno finanziario associati alle funzioni effettivamente esercitate e a parametri di efficienza.

4. Le spese di cui al comma 1, lettere a) e b), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniforme, dell'IRAP, dell'addizionale IRPEF, di altri tributi propri regionali da individuare in base al principio di correlazione, della compartecipazione regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale che ne sia garantito nelle predette condizioni il finanziamento integrale.

Art. 7

(Tributi propri delle Regioni a statuto ordinario, compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)

1. Alle Regioni a statuto ordinario sono assegnati tributi propri in grado di finanziare quote significative delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione assegna alla loro competenza esclusiva e concorrente. Per tributi propri si intendono:

a) i tributi regionali previsti dall'ordinamento vigente e le aliquote riservate sui tributi erariali che l'ordinamento vigente assegna alle Regioni;

b) i nuovi tributi che saranno assegnati alle Regioni e i nuovi tributi regionali che saranno istituiti dalle singole Regioni sulle materie imponibili non già assoggettate ad imposizione erariale, così come individuati dalle norme sul coordinamento del sistema tributario ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Sono tributi regionali, ai sensi della lettera a) del comma 1, i seguenti:

- a) imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- b) addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- c) addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e relativa imposta sostitutiva;
- d) addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica;
- e) imposta regionale sulla benzina per autotrazione;
- f) tassa di abilitazione all'esercizio professionale;
- g) imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo;
- h) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- i) imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili;
- j) imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
- l) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali;
- m) tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- n) tasse automobilistiche regionali;
- o) tasse sulle concessioni regionali.

3. Alle Regioni a statuto ordinario è assegnata una compartecipazione al gettito IVA e una compartecipazione al gettito IRPEF.

Art. 8

(Aliquote dei tributi propri assegnati alle Regioni a statuto ordinario e esercizio dell'autonomia)

1. I trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 6 sono soppressi.

2. Le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6 sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della spesa corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni e all'espletamento delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province in almeno una regione. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e all'espletamento delle funzioni fondamentali nelle Regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9.

3. L'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio della compartecipazione regionale all'IRPEF. Il nuovo valore dell'aliquota è stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di risorse tali da pareggiare esattamente l'importo dei trasferimenti soppressi.

Art. 9

(Entità e riparto del fondo perequativo)

1. Nel bilancio dello stato è istituito il “fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante”, alimentato dalla fiscalità generale e da una parte del gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota di cui all’articolo 8, comma 3.

2. Il principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali dovrà essere applicato in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l’ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all’evoluzione del quadro economico territoriale.

3. Le risorse del fondo devono coprire:

a) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 6, calcolate con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 6, e il gettito regionale dei tributi ad essi dedicati, determinato con l’esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria;

b) le esigenze finanziarie derivanti dal comma 6.

4. La determinazione delle spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli che risulteranno dalla legislazione emanata in attuazione delle lettere m) e p) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, in modo tale da assicurare l’integrale copertura delle spese.

5. Le quote regionali delle compartecipazioni e del fondo relative al finanziamento delle funzioni fondamentali sono integralmente distribuite da ciascuna Regione ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane del proprio territorio nello stesso esercizio finanziario in cui affluiscono al bilancio della Regione.

6. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 6, le quote del fondo perequativo saranno ripartite in base a parametri di capacità fiscale per abitante e a indicatori di dimensione demografica.

7. Le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L’indicazione non comporta vincoli di destinazione.

Art. 10

(Fase transitoria e integrazione con le norme vigenti)

1. I criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9 si applicano a regime dopo l'esaurirsi di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole Regioni nel 2006-2007 ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9.

2. Per le quote di fondo perequativo di cui all'articolo 9, l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 8 avverrà a partire dall'anno successivo a quello in cui avviene l'effettivo trasferimento delle funzioni ovvero l'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali di prestazione e delle funzioni fondamentali, con gradualità di applicazione. Per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione il criterio di finanziamento basato sulla spesa storica deve essere superato in cinque anni.

3. Con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge si provvede alla definizione delle regole, dei tempi e delle modalità della fase di transizione di cui ai commi 1 e 2.

CAPO III
LA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI,
I RAPPORTI FINANZIARI TRA STATO ED ENTI LOCALI NONCHÈ TRA REGIONI ED
ENTI LOCALI

Art. 11

(Finanziamento delle funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane)

1. L'esercizio delle funzioni attribuite o conferite ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. p), e dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione comporta:

- a) l'attribuzione di tributi ed entrate propri;
- b) l'attribuzione di compartecipazioni al gettito di tributi erariali;
- c) l'attribuzione di addizionali su tributi erariali;
- d) l'attribuzione, ove occorra, di quote dei rispettivi fondi perequativi.

2. L'insieme delle risorse assicura i mezzi necessari al normale svolgimento delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicati. Il finanziamento delle funzioni fondamentali delle province e dei comuni di dimensione superiore alla soglia demografica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), è assicurato dallo Stato, attraverso compartecipazioni e fondi perequativi.

3. Il disegno di legge di coordinamento dinamico tiene conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, al fine di assicurare l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento.

Art. 12

(Coordinamento e autonomia tributaria degli enti locali)

1. La legge statale individua i tributi propri dei Comuni e delle Province; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili. Stabilisce le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale.

2. Ai sensi del presente articolo, i tributi propri dei Comuni sono i seguenti:

- a) imposta comunale sugli immobili (ICI);
- b) imposta di scopo;
- c) imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni (TOSAP);
- e) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);
- f) addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- g) addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica;
- h) addizionale comunale sui diritti di imbarco, limitatamente alla quota dei proventi spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

3. Ai sensi del presente articolo, i tributi propri della Province sono i seguenti:

- a) imposta provinciale di trascrizione (IPT);
- b) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle province (TOSAP);
- c) addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica;
- d) tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.

4. Le Regioni nell'ambito dei loro poteri legislativi in materia tributaria, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), possono istituire nuovi tributi comunali e provinciali nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.

5. Gli enti locali dispongono del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti dalle leggi, nonché di introdurre agevolazioni, entro i limiti fissati dalle stesse leggi.

6. Gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongono di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini.

Art. 13

(Criteri per il riordino e la razionalizzazione della compartecipazione e dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Nel riordino e nella razionalizzazione delle disposizioni concernenti la compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la relativa addizionale, il Governo si attiene ai criteri e principi previsti dalla presente legge nonché, in particolare, a quelli indicati nell'articolo 3 ed ai seguenti:

- a) potenziamento dell'autonomia dei Comuni;
- b) coerenza delle decisioni assunte in sede comunale con quelle desumibili dai provvedimenti statali in materia, anche con riguardo alla situazione dei contribuenti a basso reddito.

Art. 14

(Criteri per il riordino e la razionalizzazione delle compartecipazioni e dei tributi delle Province)

1. Nel riordino e nella razionalizzazione delle compartecipazioni e dei tributi provinciali il Governo si attiene ai criteri e principi previsti dalla presente legge nonché ai seguenti:

- a) possibilità di trasformare l'imposta sulle assicurazioni RCA in tributo proprio delle Province, attribuendo alle stesse la facoltà di variare le aliquote attuali nella misura del 20 per cento;
- b) revisione dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 3, anche mediante la devoluzione ad altri livelli di governo di uno o più dei tributi ivi indicati;
- c) possibilità di attribuire alle province una compartecipazione all'IRPEF.

Art. 15

(Entità e riparto del fondo perequativo statale)

1. Nel bilancio dello Stato sono istituiti due fondi perequativi, uno a favore dei Comuni, l'altro a favore delle Province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni amministrative attualmente svolte.

2. Per i Comuni l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari all'importo dei trasferimenti a favore degli enti locali, sia di parte corrente che di parte capitale, esclusi i contributi di cui all'articolo 4, comma 2. Affluisce altresì al fondo perequativo la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ivi compresa la sua variazione annuale.

3. Per le Province l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti attuali a favore delle Province, esclusi i contributi di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Per le Province e i Comuni, la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi, avviene in base a:

- a) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;
- b) uno schema di perequazione della capacità fiscale.

5. La spesa corrente standardizzata è computata sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, comprendendo anche la spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata. La standardizzazione della spesa per i comuni dovrà incorporare incentivi diretti a favorire le unioni di comuni e la conduzione associata dei servizi.

6. Per i Comuni le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dai gettiti dei tributi di cui all'articolo 12, comma 2, escluse le lettere b) e h), valutati ad aliquota standard e dalle entrate per tariffe e proventi dei servizi comunali, opportunamente standardizzati. Per le Province le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dai gettiti dei tributi di cui all'articolo 12, comma 3, compreso il gettito dell'imposta sulle assicurazioni RCA,

valutati ad aliquota standard e dalle entrate per tariffe e proventi dei servizi comunali, opportunamente standardizzati. Una quota non inferiore al 90 per cento delle entrate standardizzate di ciascun ente è portata in deduzione alla spesa standardizzata dello stesso ente per il computo dell'indicatore di fabbisogno individuale.

7. Una quota non superiore al 30 per cento del fondo perequativo spettante al singolo ente è destinata alla realizzazione e manutenzione straordinaria di opere pubbliche, in coerenza con la programmazione regionale di settore.

Art. 16

(Norma transitoria e di garanzia dell'assetto finanziario dei Comuni e delle Province)

1. Le attività dei Comuni e delle Province svolte al 1° gennaio 2007 continuano ad essere finanziate a carico del bilancio dello Stato o del bilancio delle Regioni, pur se singole attività rientrano in materie assegnate alla competenza legislativa delle Regioni. Il finanziamento a carico del bilancio dello Stato segue i criteri definiti negli articoli da 11 a 15.

2. Nell'ambito del processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle nuove funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni attualmente svolte provvedono lo Stato o le Regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i criteri della presente legge.

3. Con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge si provvede alla definizione delle regole, dei tempi e delle modalità della fase transitoria di cui ai commi 1 e 2.

CAPO IV

IL FINANZIAMENTO DI ROMA CAPITALE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Art. 17

(Finanziamento di Roma Capitale e delle Città metropolitane)

1. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 114 e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse alla città di Roma deve tener conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dall'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica.
2. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge per il finanziamento dei comuni, a Roma capitale sono altresì assicurate, previa determinazione degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica, specifiche quote di tributi erariali.
3. Al finanziamento delle Città metropolitane si provvede secondo i principi e i criteri indicati dalla presente legge, previa individuazione delle funzioni alle stesse attribuite.

CAPO V
COORDINAMENTO DELLA FINANZA DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE
PROVINCE AUTONOME

Art. 18

(Attuazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione)

1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia ad una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, che devono derivare da tributi propri o da compartecipazioni a tributi erariali riferiti al territorio regionale, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e tenuto conto delle esigenze di perequazione in favore dei territori con minore capacità fiscale.

Art. 19

(Coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome)

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge si procede all'adeguamento degli statuti e degli ordinamenti finanziari delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome, in coerenza con i principi di coordinamento della finanza pubblica fissati dalla presente legge e individuati specificamente nei decreti legislativi attuativi al fine di determinare il progressivo raccordo dell'ordinamento finanziario delle Regioni a statuto speciale con quello delle Regioni a statuto ordinario.

2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, le Regioni statuto speciale e le Province autonome concorrono, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica dettati dall'articolo 2, agli obiettivi di perequazione e solidarietà, nonché ai doveri ed ai diritti da essi derivanti, e all'assolvimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario secondo i criteri e le modalità stabilite da norme di attuazione dei rispettivi statuti da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1.

3. Il concorso di cui al comma 2 è attuato, secondo le priorità e le condizioni stabilite dalle norme stabilite dalle norme di attuazione statutaria, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle predette Regioni e Province autonome, ovvero con misure finalizzate a conseguire risparmi per il bilancio dello Stato.

CAPO VI
NORME PROCEDURALI E DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA

Art. 20
(Norme procedurali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, sono adottati, nel rispetto del termine previsto dalla predetta disposizione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie locali e per i Rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali; la proposta è formulata tenendo conto dei risultati dei confronti e delle valutazioni compiuti dalla Cabina di Regia di cui al comma 2.

2. E' istituita la Cabina di Regia, alla quale partecipano a titolo gratuito rappresentanti del Governo, designati dai Ministri indicati al comma 1, delle Regioni e delle autonomie locali, designati dalla Conferenza Unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il confronto e la valutazione congiunta dei contenuti degli schemi dei decreti legislativi oggetto della delega. A tale fine alla Cabina di Regia sono messi a disposizione i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari. La Cabina di Regia adotta, nella sua prima seduta, da convocarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tempistica e la disciplina procedurale dei suoi lavori.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo il primo esame da parte del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Conferenza Unificata per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, alle Camere, per i pareri delle competenti commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza Unificata e delle commissioni parlamentari sono resi entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi dei decreti delegati. Decorsi tali termini senza che i pareri siano stati resi, i decreti legislativi possono avere ulteriore corso ed essere comunque adottati.

4. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, possono essere adottati, secondo la medesima procedura, uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, anche al fine di riconsiderare uno o più istituti che la prima applicazione, o nuove acquisizioni e valutazioni concordate in sede di Cabina di Regia, abbiano dimostrato non adeguatamente rispondenti alle

finalità dell'articolo 119 della Costituzione e ai principi e criteri direttivi dettati dalla presente legge.

5. Entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 4 può essere adottato, secondo la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 ed acquisito, prima dell'invio alle competenti commissioni parlamentari, il parere del Consiglio di Stato, un decreto legislativo recante il testo unico di coordinamento delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4.

Art. 21

(Salvaguardia finanziaria)

1. Dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.